



COMUNE DI ROLO

Provincia di Reggio nell'Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE – De.C.O.

Approvato con deliberazione di C. C. n. ____ in data _____

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE DELLA De.C.O.	3
ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO.....	4
ARTICOLO 6 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA D.e.C.O.	4
ARTICOLO 7 – PROCEDURA PER L’ ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O.....	5
ARTICOLO 8 – PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI De.C.O.	5
ARTICOLO 9 – GESTIONE DEL MARCHIO D.e.C.O. E OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI	5
ARTICOLO 10 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....	6
ARTICOLO 11 – INIZIATIVE COMUNALI.....	6
ARTICOLO 12 - ISTITUZIONE DI UN REGISTRO UFFICIALE DELLE INIZIATIVE, SAGRE E MANIFESTAZIONI.....	6
ARTICOLO 13 – TUTELE E GARANZIE	6
ARTICOLO 14 – ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO	6
ARTICOLO 15 – NORME FINALI.....	7

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che rappresentano una rilevante risorsa di valore economico, culturale e turistico, oltre a costituire un valido strumento a supporto dell'immagine di Rolo.
2. Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e salvaguardia della De.C.O. (*Denominazione Comunale d'Origine*).
3. Ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Statuto Comunale, il Comune di Rolo individua, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a tutelare e sostenere il patrimonio di tradizioni e le risorse presenti nel proprio territorio in cui individuare e riconoscere la propria memoria, le proprie tradizioni e costumi locali
4. il Comune, con l'istituzione della De.C.O., promuove attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
5. In particolare, l'azione del Comune si manifesta nelle direzioni:
 - a) dell'indagine conoscitiva, diretta a individuare la presenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari locali e relative tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica. Il Comune intende quindi promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità e peculiarità attraverso l'istituzione di un apposito Registro pubblico De.C.O.;
 - b) dell'assunzione di iniziative, a seconda delle disponibilità economiche di volta in volta individuate a tale scopo, per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che, a motivo del loro rilevanza culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento anche attraverso l'organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni pubbliche;
 - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica, finalizzate all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento, sia meritevole di attenzione;
 - d) della promozione e del sostegno delle iniziative, sia in ambito comunale che esterne, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, favorendo anche la ricerca di sponsorizzazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, nei riguardi degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia, tutela e promozione della tradizione culturale e delle produzioni agroalimentari tipiche e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) del rilascio di un marchio De.C.O., al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione e le sue modalità di produzione, secondo apposito "Disciplinare di Produzione".

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "*prodotto*" si intende il prodotto agroalimentare tipico e la loro tradizionale lavorazione e confezione ottenute secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali;
 - b) per "*tipico*" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente;
 - c) per "*disciplinare di produzione*" o "*disciplinare*" si intende una descrizione, secondo uno schema predisposto e fornito dal Comune di Rolo, da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità, provenienza ed eccellenza dello stesso.
Il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodi di produzione e commercializzazione.

ARTICOLO 3 – ISTITUZIONE DELLA De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita la "*Denominazione Comunale di Origine*" o "*De.C.O.*", quale attestazione del legame storico e culturale dei prodotti con il territorio del Comune di Rolo.
2. Attraverso la "De.C.O." si intende perseguire:
 - a) la conservazione nel tempo dei prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare rolese;
 - b) la tutela della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale e dei sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La "De.C.O." è identificata da un marchio approvato con provvedimento di Giunta Comunale, che ne definisce forma e contenuto. Lo stesso è di esclusiva proprietà comunale. Eventuali modificazioni grafiche al marchio sono di competenza delle Giunta Comunale.
4. La denominazione "De.C.O. di Rolo" e il relativo marchio sono di esclusiva proprietà del Comune di Rolo.

Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO D.e.C.O.

1. Viene istituito, presso l'Ufficio Commercio, un apposito Registro pubblico, dove sono inseriti tutti i prodotti tipici agroalimentari che ottengono l'attribuzione della Denominazione Comunale di Origine, nonché i soggetti autorizzati al loro utilizzo e commercializzazione.
2. L'iscrizione nel Registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, composizione e modalità di produzione, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare di cui all'art. 2, comma c del presente Regolamento.
3. Nel Registro sono annotati:
 - a) Il nominativo del prodotto che ha ottenuto la De.C.O., unitamente agli estremi della deliberazione della Giunta Comunale che dispone l'iscrizione ed eventuali successive modifiche;
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. ai sensi dell'art. 8, in quanto produttori dei medesimi, unitamente agli estremi del provvedimento autorizzativo;
 - c) le imprese che sono state autorizzate ai sensi dell'art. 9 alla commercializzazione e somministrazione di prodotti De.C.O.;
4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Rolo, anche se non vi hanno la sede legale
5. L'iscrizione nel Registro De.C.O. non comporta alcun genere di onere pecuniario, tranne l'imposta di bollo sulla domanda di inserimento.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA DE.CO

1. I prodotti che si fregiano della "De.C.O." devono essere prodotti, trasformati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Rolo ed essere indissolubilmente legati a storia, cultura e tradizioni locali. In particolare l'iscrizione nel registro De.C.O si manifesta in direzione di:
 - a) Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio comunale;
 - b) Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio comunale o da sue specifiche zone;
 - c) Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale e/o industriale: in tal caso il prodotto agroalimentare deve essere ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. La De.C.O. potrà essere attribuita solo a prodotti e specialità che, in ossequio alle tradizioni e agli usi rolesi, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità caratterizzati dai fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) e umani (lavorazioni) del territorio del Comune di Rolo. Dovranno inoltre essere seguite tutte le norme vigenti relative a preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché alle disposizioni relative alla disciplina igienica e alimentare.
3. In nessun caso potranno essere impegnati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

ARTICOLO 6 – COMMISSIONE COMUNALE PER LA D.e.C.O.

1. Sulla ammissibilità dell'iscrizione di un prodotto nel Registro De.C.O. si pronuncia una Commissione, istituita nominata dal Sindaco ogni 5 anni.
2. La Commissione De.C.O. è composta da:
 - Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - n. 1 rappresentante dell'associazione Roloinfesta ODV;
 - Almeno n. 1 rappresentante esperto di storia locale e/o gastronomia tradizionale.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale designato.
5. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente si riserva il diritto di richiedere l'assistenza di uno o più consulenti di comprovata professionalità e/o esperienza (cuochi, produttori, esperti nel settore della ristorazione...), nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo, che possano coadiuvare la Commissione durante il lavoro su uno specifico prodotto.
6. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun tipo di compenso.

7. Ai fini delle proprie valutazioni, la Commissione e i suoi consulenti potranno effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti. Potranno altresì richiedere ogni ulteriore elemento informativo ritengano necessario.
8. La commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA PER L' ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O.

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione dei prodotti tipici nel Registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le segnalazioni per l'attribuzione della De.C.O. dovranno essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ad ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto (in lingua italiana e in dialetto);
 - le principali caratteristiche del prodotto;
 - l'area geografica di produzione;
 - la data o il periodo a cui può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto, con brevi cenni storici;
 - le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - una breve esposizione del legame che il prodotto ha con il territorio e, conseguentemente, le motivazioni per cui esso viene ritenuto meritevole di inserimento nel Registro De.C.O.;
 - nel caso caratterizzino tradizionalmente l'identificazione del prodotto finito, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, nonché i locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità dell'attribuzione della De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 6;
4. Al termine della propria istruttoria, la Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, si esprime in merito all'esistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione al Registro, predisponendo, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, il relativo disciplinare di produzione, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati.
5. Le conclusioni dell'istruttoria saranno sottoposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel Registro De.C.O., approvando contestualmente i relativi disciplinari e le eventuali successive modifiche proposte dalla Commissione.
6. Le linee guida indicate dal disciplinare di riferimento saranno vincolanti per qualsiasi futura concessione della De.C.O., relativamente a ogni specifico prodotto.
7. In caso di esito positivo relativamente al prodotto proposto, il Comune darà adeguata informazione circa l'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate ai successivi commi.
8. Le segnalazioni per l'attivazione del procedimento di riconoscimento della De.C.O. avvengono tramite compilazione della relativa modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Rolo.

ARTICOLO 8 – PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI De.C.O.

1. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel Registro De.C.O. di cui al precedente comma 4, dovranno presentare al Comune apposita domanda.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. sono sottoposte al parere della Commissione e approvate con determina dirigenziale.
3. In caso di esito positivo, esso sarà comunicato all'impresa dalla struttura comunale competente, unitamente agli estremi dell'iscrizione al Registro (numero e data). Verrà allegata copia del disciplinare di riferimento e del manuale del logo, che ne illustra le modalità di utilizzo.
4. Le domande di iscrizione al registro avvengono tramite compilazione della relativa modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Rolo.

ARTICOLO 9 – GESTIONE DEL MARCHIO D.e.C.O. E OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI

1. Il Comune di Rolo, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno.
2. Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo del marchio "De.C.O. alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 4 e che sono state autorizzate ai sensi del comma 8. Il marchio potrà essere apposto:
 - a) sul prodotto stesso (se possibile);

- b) sugli incarti e sulla confezione;
 - c) sugli imballaggi;
 - d) sul materiale promozionale o da esposizione relativo al prodotto.
3. L'uso del marchio può inoltre essere concesso anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., in tale caso i richiedenti dovranno essere previamente autorizzati dal Comune. All'istanza, presentata tramite compilazione della relativa modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Rolo, deve essere allegato il nulla osta per la commercializzazione e/o somministrazione dell'impresa produttrice di cui all'art. 8. L'istanza, così presentata, verrà approvata con determina dirigenziale, quindi inserita nel registro di cui all'art. 4, comma 3, lett. c).
 4. La concessione, salvo la revoca di cui all'art. 10 del presente Regolamento, è da intendersi a tempo indeterminato.
 5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per la produzione e la commercializzazione dello specifico prodotto, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.
 6. L'utilizzo del marchio è gratuito.
 7. È vietato l'utilizzo della "De.C.O." da parte di soggetti non autorizzati, in qualunque sua forma. Ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

ARTICOLO 10 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, l'Ufficio Commercio, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e intima il rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare.
2. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal Responsabile di Area, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione.
3. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.
4. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, ci si può avvalere della Polizia Locale.

ARTICOLO 11 – INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti o associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

ARTICOLO 12 - ISTITUZIONE DI UN REGISTRO UFFICIALE DELLE INIZIATIVE, SAGRE E MANIFESTAZIONI

1. Il Comune istituisce un apposito registro, aggiornato periodicamente, nel quale vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti le produzioni agroalimentari di prodotti iscritti nel registro De.C.O. e che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale correlato, siano meritevoli di supporto.
2. È previsto che l'iscrizione sia concessa agli eventi che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi o che dimostrino comprovato collegamento con l'identità del territorio di Rolo e interesse alla promozione dei suoi prodotti.

ARTICOLO 13 – TUTELE E GARANZIE

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 14 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

ARTICOLO 15 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi delle normative comunitarie, statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.